

FONDO PENSIONE DEL PERSONALE
DOCENTE TECNICO ED AMMINISTRATIVO
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II E DELLA UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

Iscritto all'albo Fondi Pensione COVIP
sezione speciale I Fondi Preesistenti n. 1423

Documento sulle Anticipazioni

Maggio 2022



Sommario

SEZIONE I: Norme Generali.....	2
Articolo 1. Oggetto.....	2
Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione	2
Articolo 3. Importo dell'anticipazione.....	3
Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'anticipazione	3
Articolo 5. Condizioni preliminari per l'erogazione.....	3
SEZIONE II: Casi per i quali è possibile richiedere le anticipazioni	4
Articolo 6. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari.....	4
Articolo 7. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli.....	4
Articolo 8. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n.380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli	5
Articolo 9. Spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione continua	7
SEZIONE III: Reintegro.....	7
Articolo 10: Reintegro delle Anticipazioni.....	7

SEZIONE I: Norme Generali

Articolo 1. Oggetto

1. Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Fondo (di seguito, Anticipazione), così come previsto dallo Statuto del Fondo in conformità alla disciplina applicabile agli aderenti al Fondo (D.Lgs. 124/93).

Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione

1. L'Anticipazione dei contributi accumulati può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche riguardanti l'aderente o i familiari fiscalmente a carico;
 - b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato anche al termine della procedura, con opportuno atto notarile;
 - c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 3 Testo Unico in Materia Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss. mm. e ii.) relativamente alla prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione.
2. Non sono ammesse altre anticipazioni né riscatti diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 124/93.
3. L'iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione delle prestazioni, a valere sull'intera posizione individuale accumulata presso il Fondo. Ai fini della determinazione dell'anzianità sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.
4. Le anticipazioni possono essere concesse anche durante il periodo di eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza; tale diritto spetta anche all'iscritto che ha perso i requisiti di partecipazione e ha optato per il mantenimento della posizione nel fondo pensione.
5. Le modalità di reintegro della posizione individuale sono disciplinate nella sezione III del presente documento.

6. Il Fondo concede, ai sensi dell'art.7, comma 4 del D.Lgs. 124/93, l'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione continua.
7. L'anticipazione, inoltre, non potrà eccedere l'importo risultante dalla definitiva documentazione delle spese effettivamente sostenute dall'aderente. In caso contrario, l'aderente sarà responsabile dell'importo erogato in eccesso ove non provveda, o non possa più provvedere, alla restituzione delle somme erogate in eccesso.
8. Non saranno ammesse richieste di successive anticipazioni prima che sia avvenuto il completamento della documentazione relativa alle precedenti pratiche di anticipazione, fatta salva l'ipotesi di richiesta successiva promossa esclusivamente a consuntivo e di valore capiente per entrambi gli importi delle anticipazioni (pregressa non rendicontata e successiva) al lordo dei rispettivi gravami fiscali. In ogni caso, al di fuori della predetta ipotesi di successiva istanza a consuntivo e di valore capiente, sono considerate inammissibili le istanze prodotte senza rendicontazione della precedente anticipazione.

Articolo 3. Importo dell'anticipazione

1. L'importo massimo dell'anticipazione è pari al 100% della posizione individuale maturata.
2. L'erogazione dell'anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali. Per approfondimenti sulla normativa fiscale applicabile alle Anticipazioni si rinvia al "Documento sul regime fiscale".
3. L'anticipazione può essere richiesta dall'Aderente anche più di una volta, purché la somma rientri nei limiti sopra individuati, secondo quanto stabilito ai commi 7 e 8 dell'art. 2 del presente documento.
4. Il Fondo non calcola l'IVA sull'importo delle fatture o dei preventivi se al netto di essa. Nel caso in cui l'aderente voglia farsi anticipare anche l'IVA, dovrà comunicare attraverso autocertificazione, l'importo pagato/da pagare.

Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'anticipazione

1. L'Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo, con il quale, tra l'altro, il richiedente dovrà indicare la propria pec oppure email ove intenderà ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura. La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata al Fondo e trasmessa unitamente alla documentazione prevista.
2. Entro 90 giorni decorrenti dalla ricezione della documentazione, verificatane la regolarità e completezza, il Fondo provvede, all'erogazione dell'Anticipazione. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente.
3. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, ovvero quando sia necessario acquisire chiarimenti e/o specificazioni, il Fondo invia all'aderente avviso di integrazione e/o di chiarimento attraverso email o pec; in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni si intenderà sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di completamento della documentazione.
4. Qualora il richiedente non fornisca i chiarimenti e/o i documenti richiesti con l'indicato avviso entro e non oltre i 30 gg dal suo ricevimento, la domanda si intenderà definitivamente abbandonata e gli eventuali documenti già consegnati non potranno essere utilizzati per la fascicolazione di nuova domanda, dovendo l'aderente, all'occorrenza, ripresentare adeguata documentazione aggiornata.
5. La documentazione dovrà essere prodotta dall'aderente in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dallo stesso aderente con apposizione della propria firma. La documentazione prodotta in originale sarà restituita dal Fondo successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli, se richiesta.
6. In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

Articolo 5. Condizioni preliminari per l'erogazione

1. L'aderente che richiede l'anticipazione deve informare il Fondo della eventuale presenza di cessioni del quinto dello stipendio, pendenti alla data della domanda di anticipazione. A tal fine dovrà precisare e dichiarare alternativamente: a) di non avere in corso contratti di finanziamento con cessione di quote stipendio/salario in cui è stato disposto mandato irrevocabile di pagamento del diritto di riscatto a favore del soggetto erogante il finanziamento – b) di aver contratto ed estinto il finanziamento contro cessione di quote di stipendio/salario, con firma del soggetto erogante per conferma chiusura posizione – c) l'esistenza, al momento della presentazione della domanda di anticipazione, di contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio, in cui è stato disposto mandato irrevocabile di pagamento a favore del soggetto erogante, in tal caso il soggetto finanziatore dovrà prestare il suo consenso alla erogazione dell'anticipazione in favore dell'aderente.

2. L'aderente che dichiara quanto indicato all'articolo 1 si assumerà la piena, unica ed esclusiva responsabilità in ordine all'anticipazione richiesta, esonerando il Fondo da ogni responsabilità diretta o indiretta nei confronti del creditore.

SEZIONE II: Casi per i quali è possibile richiedere le anticipazioni

Articolo 6. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

1. L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, o al familiare fiscalmente a carico che comportino il pagamento di spese per terapie e interventi straordinari riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L'anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico e purché la spesa gravi sul reddito dell'aderente. In caso di divorzio l'anticipazione non può essere richiesta per l'ex coniuge.
2. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.
3. L'Anticipazione può essere richiesta entro 120 giorni dall'effettuazione della spesa.
4. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
 - ✓ certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
 - ✓ fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, il Fondo ritenga opportuno corrispondere all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento sulla base di preventivi (datati non oltre 6 mesi prima della richiesta di anticipazione) fermo l'esigenza e l'impegno dell'aderente di fornire successivamente la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta non oltre 12 mesi dalla data di emissione della fattura;
 - ✓ nel caso in cui l'anticipazione sia richiesta per un soggetto diverso dall'aderente (familiare fiscalmente a carico), certificato dello stato di famiglia in cui risulti il legame parentale, consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, firmato dal soggetto a favore del quale viene richiesta l'anticipazione oppure, se trattasi di minore, interdetto, incapace o sottoposto ad amministrazione di sostegno, dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale, dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno allegando un proprio documento di identità.
 - ✓ copia del documento di identità e del codice fiscale dell'aderente;
5. L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scegliere successivamente di eseguire gli interventi in strutture private, italiane o estere, purché l'attestazione del carattere straordinario sia rilasciata sempre da struttura pubblica.

Articolo 7. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

1. L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate oltre che per l'onere della l'onere dell'acquisto risultante dal rogito notarile, anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto (spese notarili, oneri fiscali e le eventuali spese di urbanizzazione), purché debitamente documentate. L'anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette. È invece esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione da parte di un aderente che sia coniuge separato, già comproprietario di un immobile assegnato in godimento all'altro coniuge. Non costituisce elemento di valutazione l'ubicazione dell'immobile che potrà essere localizzato in Italia o all'estero.
2. Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute, con riferimento agli immobili siti sul

territorio nazionale, le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:

- ✓ certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
- ✓ dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l'aderente dichiara:
 - di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
 - di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni;
- ✓ copia del documento di identità e del codice fiscale dell'aderente.

La documentazione da produrre è, oltre a quella sopra elencata, la seguente:

- ✓ in caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita o atto equipollente, quali ad esempio, proposta unilaterale di acquisto irrevocabile – promessa di acquisto (successivamente dovrà essere prodotto il rogito definitivo entro 60 giorni dalla stipula);
- ✓ in caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, copia del verbale dell'assemblea della cooperativa in cui è stata deliberata l'assegnazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'aderente e dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, entro 60 giorni dalla stipula, dovrà prodursi copia dell'atto notarile di assegnazione dell'alloggio;
- ✓ in caso di costruzione in proprio, occorre allegare il permesso di costruire, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto e in via provvisoria i preventivi di spesa. In via definitiva, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati e, entro 18 mesi dall'erogazione, la dichiarazione di fine lavori e il certificato di abitabilità/agibilità oppure il certificato di destinazione d'uso immobili;
- ✓ in caso di acquisto della prima abitazione per i figli dovrà essere allegato, inoltre:
 - copia del certificato di stato di famiglia e certificato di nascita del figlio ex art. 3 D.P.R. 432/1957;
 - consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, firmata dai figli per i quali si richiede l'anticipazione o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la legale rappresentanza;
- ✓ in caso acquisto della prima abitazione da parte del coniuge in regime di comunione legale dei beni dovrà essere allegato, inoltre:
 - copia dell'estratto di matrimonio che attesti che i due soggetti siano in regime di comunione dei beni;
 - consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 679/2016, firmata dal coniuge per il quale si richiede l'anticipazione.

3. L'Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio (limitatamente agli acquisti in cooperativa) o dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori (nel caso di costruzione in proprio);
4. E' esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione in caso di acquisizione da parte dell'aderente della titolarità di diritti reali di godimento sull'immobile diversi dal diritto di proprietà, fatta eccezione per il caso di acquisto della proprietà superficiaria. E' altresì da ritenersi escluso il conseguimento dell'anticipazione per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'aderente, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (es. donazione).
5. Qualora l'acquisto riguardi un immobile sito all'estero, in luogo della documentazione di cui al comma 2. del presente articolo, l'interessato dovrà presentare la documentazione necessaria ad attestare che l'immobile oggetto dell'acquisto/costruzione:
 - rientri nella proprietà dell'aderente/figlio;
 - sia destinato ad essere prima casa di abitazione, poiché l'iscritto/il figlio ivi ha o intende trasferire la sua residenza oppure porre la sua dimora abituale. Nel caso in cui l'immobile sia ubicato all'estero e l'aderente/il figlio svolga attività lavorativa in Italia, essendo ivi formalmente residente, grava sull'interessato l'onere di fornire al Fondo specifici elementi di prova idonei ad attestare il suo diritto di proprietà sull'immobile e che lo stesso possa costituire in concreto la sua dimora abituale. In mancanza di prove concrete, il Fondo dovrà dare

prevalenza ai dati anagrafici. Dovrà, inoltre, essere prodotta copia di un documento identificativo in corso di validità dell'aderente e del figlio, qualora quest'ultimo sia destinatario dell'importo dell'anticipazione. Il Fondo accetta documentazione redatta in lingua differente da quella italiana, purché accompagnata dalla relativa traduzione opportunamente giurata o certificata

Articolo 8. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n.380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli

1. L'Anticipazione è riconosciuta per le spese riguardanti la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, c. 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sulla prima casa di abitazione di proprietà dell'aderente o dei figli, a fronte dei quali vengono riconosciute le detrazioni IRPEF (per maggiori informazioni si suggerisce di consultare sul sito dell'Agenzia delle Entrate <http://www.agenziaentrate.gov.it> la **Guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali"**).
2. Tali interventi devono riguardare la prima casa di proprietà dell'aderente o dei figli destinata alla residenza degli stessi.
3. L'anticipazione è concessa per i seguenti interventi:
 - a) di manutenzione ordinaria (ammessi solo se riguardanti parti comuni di un edificio residenziale): opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
 - c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
 - d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
4. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:
 - ✓ progettazione ed esecuzione dei lavori;
 - ✓ acquisto dei materiali;
 - ✓ perizie e sopralluoghi;
 - ✓ oneri di urbanizzazione;
 - ✓ altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
 - ✓ relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
 - ✓ IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
 - ✓ documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
 - ✓ altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente i seguenti documenti:

- ✓ copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare in capo all'iscritto o ai figli (l'estratto della Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione);
- ✓ certificazione della società/ditta appaltatrice dei lavori in cui si attesti che gli stessi rientrano in quelli previsti dall'art. 3 comma 1 lettere a, b, c, d, del D.P.R. 380/2001, in caso di subappalto la certificazione dovrà essere controfirmata dalla ditta subappaltatrice;
- ✓ copia provvedimento autorizzativo dell'Ente preposto, ovvero in mancanza denuncia di inizio attività, o documenti equipollenti, con ricevuta di inoltro al Comune, ovvero in mancanza autocertificazione a nome dell'aderente o del concreto beneficiario nei casi espressamente previsti, contenente data di inizio lavori;
- ✓ copia provvedimento di collaudo o di fine lavori, ovvero in mancanza autocertificazione attestante la data

- di chiusura ed ultimazione dei lavori;
- ✓ se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera condominiale di approvazione dei lavori e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- ✓ copia del documento di identità e del codice fiscale dell'aderente;
- ✓ autocertificazione per interventi di ristrutturazione;
- ✓ copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute, o delle attestazioni dei pagamenti condominiali non anteriori a 12 mesi rispetto alla richiesta di anticipazione;
- ✓ copia del contratto di appalto e/o del capitolato tecnico e/o del preventivo lavori purché in ogni caso siano elencati specificatamente i lavori da eseguire;

e

- ✓ a consuntivo, ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento utili ad usufruire delle detrazioni fiscali ex art. 16-bis del TUIR. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- ✓ in caso di anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre:
 - ✓ copia del certificato di stato di famiglia e certificato nascita ex. art. 3 D.P.R. 432/1957 del figlio;
 - ✓ consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, firmata dai figli per i quali si richiede l'anticipazione o, se minori/incapaci, da chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la legale rappresentanza. In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione del coniuge in regime di comunione legale dei beni dovrà essere allegato, inoltre:
 - ✓ copia dell'estratto di matrimonio che attesti che i due soggetti siano in regime di comunione dei beni e che l'immobile ricada nello stesso;
 - ✓ consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, firmata dal coniuge per il quale si richiede l'anticipazione.

L'anticipazione può essere concessa prima dell'effettivo esborso da parte dell'aderente purché alla richiesta sia allegato il preventivo dell'impresa datato non oltre i sei mesi prima della richiesta dell'anticipo, con dettaglio delle opere da eseguire, fermo restando l'obbligo dell'aderente alla presentazione delle fatture o ricevute fiscali attestanti la spesa sostenuta non oltre i 12 mesi dalla data di emissione delle medesime unitamente alle ricevute dei bonifici parlanti.

5. L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi perfezionati nei sei mesi antecedenti la data della richiesta.

Articolo 9. Spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione continua

1. L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Decreto legislativo 124 del 21 aprile 1993 per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione continua.
2. Unitamente al modulo di richiesta di anticipazione deve essere presentata la seguente documentazione:
 - ✓ consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016;
 - ✓ copia del documento di identità e del codice fiscale dell'aderente;
 - ✓ copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale ovvero, nell'ipotesi di richiesta a preventivo, copia del preventivo del percorso formativo (in questo caso produrre in seguito, appena disponibili le fatture relative).
 - ✓ documentazione comprovante il percorso formativo intrapreso ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 53 dell'8 marzo 2000.

SEZIONE III: Reintegro

Articolo 10: Reintegro delle Anticipazioni

1. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall'Aderente, previa comunicazione al Fondo Pensione del Personale Docente Tecnico ed Amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e della Seconda Università degli Studi di Napoli, tramite versamenti volontari effettuati con bonifico bancario che dovrà portare la causale "Reintegro Anticipazione NOME COGNOME MATRICOLA STIPENDIALE".
2. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente e in accordo con in Fondo, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti i limiti del beneficio fiscale. Sulle somme eccedenti detto limite, ove riguardanti il montante a partire dall'1.1.2018, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta stessa pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679)

Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche si informa che i dati personali forniti ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto di quanto disposto dal premesso Regolamento con particolare riferimento ai diritti ed obblighi conseguenti.

a) Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è il Fondo Pensione del personale docente, tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e della Università della Campania Luigi Vanvitelli, con sede in Corso Umberto I – NAPOLI.

b) Responsabile protezione dati

Il Responsabile protezione dati (c.d. DPO) è il dott. Fabrizio Corona, Via Vecchia Poggioreale, 14 e-mail: corona@e-lawyers.it

c) Finalità del trattamento

I dati personali forniti saranno trattati, sia in modalità informatica che cartacea, unicamente per consentire al Fondo Pensione di effettuare le operazioni relative all'adesione, alle variazioni di aliquota contributiva, alle sospensioni della contribuzione, alla corresponsione di anticipazioni dei contributi accumulati, alla liquidazione delle prestazioni finali e all'informazione in ordine alla normativa e all'attività del Fondo Pensione. In particolare, il trattamento si riferisce alla gestione amministrativa dei dati, comprese le rilevazioni e le registrazioni contabili, nonché all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

d) Periodo di conservazione dei dati.

La conservazione dei dati personali forniti avverrà per il periodo di tempo necessario all'espletamento delle finalità sopra descritte.

e) Comunicazione

I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ad altri soggetti (gestore, banche ed istituti di credito, service) che operano come autonomi titolari, per l'effettuazione delle operazioni di competenza. Rimangono salvi tutti i casi in cui le comunicazioni sono prescritte per legge. Gli stessi dati non saranno diffusi né trasferiti all'estero.

f) Obbligo di fornire i dati personali.

Si ricorda che la comunicazione dei dati personali da parte della S.V. rappresenta un requisito necessario per la conclusione dell'accordo ed in caso di rifiuto il Fondo Pensione potrebbe non essere in grado di assicurare le operazioni relative all'adesione ed alla liquidazione delle prestazioni.

g) Revoca del consenso.

Si ricorda che la S.V. ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

h) Diritti dell'interessato.

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa è riconosciuto alla S.V. in qualsiasi momento il diritto di:

- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);
- Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679).

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all'indirizzo fondopensione@pec.unina.it o lettera raccomandata a/r all'indirizzo Corso Umberto I, n. 40, 80138 NAPOLI.

i) Reclamo.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 77 del regolamento UE n. 2016/679 la S.V. potrà proporre reclamo all'Autorità Garante in caso di violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.